RISPARMIO & FUTURO

… ADUSBEF a FIRENZE!

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIV– N° 10 - 1° Ottobre 2022

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXIV – N° 10 – Ottobre 2022

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF ETS
Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA
Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.
Versamenti su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.
Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.
Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI);Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi);Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR);** Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA)**;** Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 10 – OTTOBRE 2022

CHAMPAMILLO sentenza esemplare della Corte di Giustizia Europea per l'Italian sounding 03
Altro accoglimento su truffe online. ABF Collegio di Roma, Decisione n.8772/22 del 03-06.2022 06
EVENTI ADUSBEF NAZIONALE 08
CAMPAGNA 5 X 1000 11
NOTIZIE ADUSBEF E FINANZIAMENTI 12

CHAMPAMILLO sentenza esemplare della Corte di Giustizia Europea per l'Italian sounding

Il caso. Francia contro Spagna……

La vicenda coinvolge il Comitè Interprofessionel du Vin de Champagne, (consorzio dei produttori di champagne), e G.B., spagnolo proprietario di una catena di tapas bar spagnoli del nome *"Champanillo"*.

Il fatto: G.B. utilizzava il segno *"Champanillo"* quale insegna dei propri locali e su vari social network ed aveva acquistato il dominio internet *"champanillo.es"*.

Il Comité francese chiedeva al competente tribunale spagnolo di inibire l'utilizzo dell'insegna e della pubblicità, in quanto l'utilizzo dell'insegna, rappresentata da due calici riempiti di spumante, avrebbe generato nel consumatore confusione con la DOP Champagne, con conseguente relativo sfruttamento della popolarità del famoso vino.

Ovviamente, GB si è difeso presso il proprio tribunale territoriale, asserendo di non avere intenzione alcuna di sfruttare la popolarità del marchio Champagne e, in ogni caso, di gestire un locale (bar con vendita di tapas) che non avrebbe potuto generare confusione con la bevanda francese.

Il Giudice spagnolo di primo grado ha ritenuto che l'utilizzo di G.B. fosse legittimo e non creasse confusione nel consumatore, proprio in quanto segno utilizzato in riferimento ad una catena di tapas bar, quindi, la vendita non di un prodotto che poteva generare confusione, essendo, peraltro un mercato e, quindi, un pubblico, differente.

La sentenza è stata impugnata dal Comité Interprofessionel du vin champagne nanti al grado di appello dell'Audienca Provincial de Barcelona che, ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali vertenti: (si riporta il testo) «1) Se la portata della protezione di una denominazione di origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti. 2) Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti dell'Unione richieda che si esegua principalmente un'analisi della denominazione utilizzata [,] per determinarne l'effetto sul consumatore medio, o s[e], al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione[,] occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione di origine. 3) Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una

coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante. 4) Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale».

La norma che la Corte di Giustizia ha applicato al caso di specie è il regolamento il n. 1308/2013 (Reg. UE), il cui art. 103, par. 2, lett. B) in primis tutela da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione le indicazioni geografiche protette e i vini che godono della tutela prevista da tali denominazioni.

Quindi, la tutela conferita dalla DOP coinvolge qualsiasi uso della stessa sia in quanto connessa ai beni in senso stretto che in quanto connessa relativamente a servizi. D'altronde, riferisce la Corte di Giustizia Europea, il considerando 97 del contesto normativo de quo così recita: «le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento». Numerose sono state le pronunce della Corte di Giustizia in tal senso. Lo scopo è quello di tutela delle denominazioni protette che, proprio in quanto provengono da un determinato territorio ed hanno determinate caratteristiche, possono godere di grande reputazione ed immagine presso i consumatori che, quasi di default, sanno che l'acquisto di un prodotto DOP e IGP è garanzia di qualità del prodotto e della sua autenticità. La sentenza, infatti, così riporta: "l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 predispone dunque una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni". Quindi, la tutela della produzione territoriale non può che essere "ampia", proprio a tutela del consumatore e delle percezioni che il medesimo ha sulla reputazione del prodotto, prodotto che rappresenta lo sforzo di ricercatezza dell'agricoltore che lo realizza (Corte di Giustizia, sent. del 20 maggio 2003 nella causa C-108/01 Consorzio del di Parma, Salumificio S. Rita S.p.A. contro Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd).

La sentenza si pronuncia anche sul concetto di EVOCAZIONE: esso dev'essere accertato dal Giudice del singolo stato, il quale dovrà tener conto dell'insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano l'uso della DOP in questione e del contesto in cui tale uso avviene. Ne deriva che il giudice territoriale dovrà valutare se la denominazione CHAMPANILLO sia tale da creare una confusione nella mente del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco con lo champagne, affinché detto giudice possa poi esaminare se sussista nel caso di specie un'evocazione, ai sensi dell'articolo

103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, di detta DOP (champagne). Nell'ambito di questa valutazione, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione diversi elementi, tra i quali, in particolare, la forte somiglianza, sia visiva che fonetica, tra la denominazione contestata e la denominazione protetta, nonché l'uso della denominazione contestata per designare servizi di ristorazione e a scopo pubblicitario. L'«evocazione», da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, essa si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione (champanillo) e la DOP (champagne). L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione.

È necessario verificare se il segno contestato possa richiamare direttamente ed in modo univoco nella mente del consumatore medio, come immagine di riferimento, il prodotto tutelato dalla DOP. La Corte precisa ancora che detto richiamo possa concretizzarsi ed estrinsecarsi in svariate modalità, come ad esempio quelle sopra indicate, e spetta al giudice nazionale, quello di rinvio, accertare caso per caso se l'evocazione possa ritenersi configurata.

La decisione a stralcio riportata, (C-783/19) ha il pregio ed il merito quindi di aver ampliato la tutela delle DOP ed IGP, che dovranno essere salvaguardate anche laddove il segno indichi un servizio. Nel caso di specie, infatti, sia il nome che l'immagine del logo riportano alla mente la Dop vera, quella dello Champagne, il che rientra nel caso dell'estensione della protezione delle Dop anche ai servizi collegati.

L'interpretazione fornita del Regolamento UE n. 1308/2013 risulta di rilevante interesse, garantendo in modo ampio ed elastico la protezione delle IGP e DOP, inserendosi nel solco della loro difesa e protezione dall'uso illegittimo e quasi parassitario. In specie nel contesto commerciale odierno in cui i consorzi si trovano a dover fronteggiare costantemente l'uso illegittimo di marchi e segni che sfruttano la notorietà di quelli tutelati dalla normativa europea e nazionale.

Non solo, con tale pronuncia, si consolida ulteriormente la centralità e la protezione del consumatore medio, ormai sempre maggiormente attento alla qualità dei prodotti e indicato come focus imprescindibile della normativa comunitaria.

Il giudice nazionale che aveva chiesto il rinvio pregiudiziale dovrà ora

esprimersi sul caso sulla base dei principi espressi dalla Corte.

Si tratta di una decisione che sarà vincolante per gli altri giudici nazionali a cui verrà sottoposto un problema simile e che pertanto costituisce un importante precedente a tutela dei prodotti DOP IGP.

Di contro, però…. non possiamo esimerci dal ricordare che la stessa Corte di Giustizia Europea, tanto tutelante delle denominazioni protette, dall'altro canto la Commissione UE ha aperto al "Prosek" manifesta imitazione della DOP Prosecco… In questi ultimi mesi, si sono riscontrati pesanti aumenti del costo sia dei mutui che in genere dei finanziamenti.

Avv. Jessica COSSETA
Delegato ADUSBEF di Cuneo

Altro accoglimento su truffe online.
ABF Collegio di Roma, Decisione n.8772/22 del 03-06.2022

Un cliente di Poste italiane riceve un sms dal canale PosteInfo, con il quale veniva invitato ad accedere onde evitare la sospensione del servizio.

Eseguito l'accesso, veniva ricontattato prontamente da un sedicente operatore, il quale lo invitava a seguire le sue istruzioni in procedure di inserimento dati.

Successivamente il cliente sospettando qualcosa di anomalo, contattava il numero verde per verificare ed eventualmente bloccare conto e carte, ma gli viene risposto di avervi già provveduto e che erano state effettuate delle operazioni fraudolente sul suo conto.

Il ricorrente accertava infatti dalla lista dei movimenti, che ignoti malfattori, erano riusciti ad accedere attraverso il canale internet delle Poste italiane sul suo c/c, accedendo alla finestra "Buoni Fruttiferi" ed erano riusciti a trasferire sul c/c, l 'intero valore del buono pari a circa 35.000,00 euro, appropriandosene con n.4 operazioni due da quasi 15000,00 euro con Postagiro e due con Addebiti ricarica carta prepagata da App/Web;

Ovviamente il correntista provvedeva a disconoscere le operazioni ed a presentare regolare denuncia presso la stazione dei Carabinieri.

Presentava reclamo, e non avendo ricevuto una risposta soddisfacente, decideva di ricorrere all'Arbitro bancario e finanziario, presentando apposito ricorso mediante il proprio avvocato.

Si costituiva l'intermediario, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la piena responsabilità in capo alla parte ricorrente. Secondo l'intermediario, le operazioni contestate non presentavano alcuna anomalia in quanto, dalle verifiche effettuate, era stata accertata la legittima esecuzione e sostanziale regolarità delle operazioni, eseguite con un sistema dinamico di autenticazione.

Il Collegio riteneva provata, pur in via presuntiva, la violazione da parte del ricorrente dei suoi obblighi di diligente custodia delle credenziali riservate, secondo una condotta che può ritenersi connotata da colpa grave avendo l'intermediario dimostrato di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, rispettoso della normativa di settore.

Peraltro il Collegio rilevava, che secondo la concorde affermazione delle parti, il servizio di SMS Alert non era attivo, pur risultando attiva la funzione di notifica in App per i movimenti in entrata ed in uscita, ed il servizio di notifiche informative ed alert via SMS risultasse offerto a titolo gratuito.

La mancanza di tale servizio induceva il Collegio a ritenere l'esistenza di un concorso di colpa fra le parti e quindi, detratto l'importo della prima operazione, accoglieva la domanda del ricorrente nella misura del 50% della differenza, indicandola in via equitativa in € 10.000,00.

Il Collegio pertanto ha ritenuto sufficiente, che l'intermediario abbia dimostrato dimostri di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte, ritenendolo sufficiente per fare andare esente da colpa l'intermediario.

L'elemento caratterizzante tutta la normativa di settore si incentra però sulla volontà della disposizione patrimoniale, vero fulcro a tutela del correntista così come del resto disciplinato dallo stesso Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11;

Lo stesso Collegio di Coordinamento dell'ABF, si è più volte pronunciato in tal senso, sia con la decisione n.3498/12, sia con la più recente decisione n.22745 del 10 ottobre 2019, la quale dopo aver richiamato i principi generali che occupano la materia trattata si scrive: "Nell'Ordinanza di rimessione a questo Collegio di coordinamento, il Collegio di Bari richiama la disciplina che regola la materia dei servizi di pagamento evidenziando come nelle relative disposizioni il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento viene posto, in prima battuta, a carico dell'intermediario.

Ancora di più tali principi vengono espressi dalla Suprema Corte, con l'ordinanza n.9158 del 12 aprile 2018 : "è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo".

Senza dubbio nel caso qui narrato, il Collegio si sarebbe potuto esprimere per un risarcimento integrale o sicuramente superiore a quanto riconosciuto, cosa che purtroppo il Collegio di Roma ha ritenuto di non fare.

Avv. Massimo CAMPANELLA
Componente Direttivo Nazionale ADUSBEF
Delegato di Roma e Civitavecchia

ATTIVITA' ADUSBEF SETTEMBRE

9 settembre 2022
ADUSBEF – BANCA d'ITALIA
Incontro su BANCHE ETICHE ed ETF

14 settembre 2022
C N C U
Con il Sen. Gilberto Pichetto Fratin

20 settembre 2022
GRUPPO CAFFE'
Delirio dei prezzi gas, la necessità dei prezzi amministrati a livello europeo

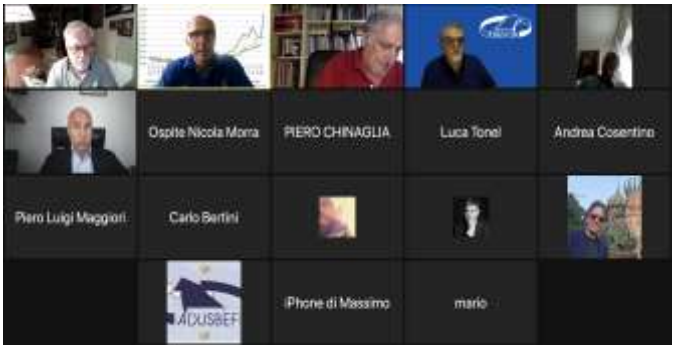

22 settembre 2022
Presentazione Azione INIBITORIA ADUSBEF + Ass. APNOICI c/ PHILIPS

L'associazione Apnoici e l'Adusbef lanciano la causa inibitoria al Tribunale di Milano contro la multinazionale: *"Il dispositivo mette a rischio 100 mila utenti in Italia"*

23 settembre 2022

Presentazione Libro Francesco COCCHI
Phishing e i nuovi attacchi informatici
***Firenze** "La Loggia del piazzale Michelangelo"*

La Platea

Moderatore Ing. Alfonso Scarano

Saluti del Presidente Adusbef
Avv. Antonio Tanza

L'autore
Avv. Francesco COCCHI
Delegato Adusbef Firenze

Intervento dell'Avv. Giovanni Piazza
Componente Direttivo Adusbef
Responsabile Adusbef Lombardia
Delegato Adusbef Milano

Intervento dell'Avv. Alberto Foggia
Delegato Adusbef Pisa

Francesco Zorzi, Francesco Cocchi, Giovanni Piazza, Antonio Tanza e Fabio Massimo Blasi

Intervento del Dott. Francesco Zorzi
Specialista internet

Lo studio Cocchi ed il Presidente Tanza

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*

730

Agenzia Entrate

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |

TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....
..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F): - €. 25,00 (1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)**
- **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F): - €. 12,50 (1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)**
- **Socio ordinario (validità biennale): - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
- **Socio ordinario (validità annuale): - €. 1,0**
- **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**

- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE **POSTE ITALIANE**
  IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
  IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE ISCRIVITI **ONLINE:** https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (https://www.adusbef.it/sedi);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2021 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."*